



## Determinazione nr. 540 del 16 settembre 2024

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

L'anno 2024, addì 16 del mese di settembre in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

### IL DIRETTORE F.F.

Vista la nota del 12.08.2024, in atti prot.n. 56591 del 21.08.2024, con la quale ...omissis...comunica di recedere dal rapporto di lavoro dal 01.07.2025 (ultimo giorno di servizio il 30.06.2025), dichiarando di aver diritto al trattamento di quiescenza e previdenza maturato secondo le disposizioni legislative attualmente vigenti;

vista la Legge 22.12.2011, n.214;

visto l'art.15, comma 1 e 2 del D.L. 28.01.2019 n.4, convertito in legge 28.03.2019, n.26, come modificato dall'art.1 c.162 della Legge 30.12.2023 nr.213 che testualmente recita: "1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è sostituito dal seguente: "10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo. Con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), ... omissis ... il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025. 2. Al requisito contributivo di cui all'art.24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";

visti gli artt. n. 73 del C.C.N.L. 21.05.2018 e n. 85 del C.C.N.L. 02.11.2022;

rilevato che ...omissis...ha stabilito, quale termine di preavviso dovuto ai sensi del vigente C.C.N.L., il periodo dal 01.01.2025 al 28.02.2025;

ritenuto di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.07.2025 (ultimo giorno di servizio il 30.06.2025);

## DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di risolvere, a seguito di recesso, con decorrenza dal 01.07.2025 (ultimo giorno di servizio il 30.06.2025), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con questa Azienda ...omissis...;
2. di disporre sin d'ora che, in caso di assenze a giornata intera durante il preavviso, si provvederà al recupero della somma dovuta con ritenuta diretta, così come previsto dal contratto individuale di lavoro, anche nell'ipotesi in cui il dipendente sopra menzionato abbia scelto l'opzione di recupero delle assenze, ma successivamente non vi abbia provveduto;
3. di prendere atto che ...omissis...ha dichiarato di aver maturato il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza secondo le disposizioni legislative attualmente vigenti.

---

IL DIRETTORE f.f.  
f.to Avv. Vincenza Cozza

**Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como, dai quali il presente è estratto.**

Responsabile del procedimento: Denis Citterio                      tel.:031-5854712  
Pratica trattata da: Daniele Femia                                      tel.:031-5854713